



SCHEMA DI ACCORDO EX ART. 15 DELLA LEGGE 241/1990
PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' SUL PAESAGGIO
DA PARTE DEGLI OSSERVATORI LOCALI PER IL PAESAGGIO
ADERENTI ALLA RETE REGIONALE
ANNO 2023



69d89027



SCHEMA DI ACCORDO EX ART. 15 DELLA LEGGE 241/1190
RELATIVO ALLA COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO
E (denominazione dell'ente capofila) ENTE CAPOFILA DELL'OSSERVATORIO
PER IL PAESAGGIO (denominazione dell'Osservatorio locale)
PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' SUL PAESAGGIO

TRA

La **Regione del Veneto – Direzione Pianificazione Territoriale** con sede legale in Venezia, Dorsoduro 30123, codice fiscale 80007580279 Partita IVA 02392630279 (di seguito anche denominata “Regione”), che interviene nel presente atto nella persona del (nome, cognome e qualifica) nato a il, codice fiscale giusta delibera della Giunta Regionale (numero delibera e data);

E

(denominazione dell'ente capofila), Ente Capofila dell'Osservatorio per il paesaggio (denominazione dell'Osservatorio locale), con sede legale in ..., via/viale, codice fiscale, Partita IVA ... (di seguito denominata “Ente capofila”), rappresentata dal (nome, cognome e qualifica) congiuntamente le Parti;

PREMESSO CHE

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1991, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- l'art. 15 sopra citato, prefigura un modello convenzionale attraverso il quale le pubbliche Amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo sinergico, ossia mediante reciproca collaborazione, nell'obiettivo di fornire servizi di interesse pubblico a favore della collettività o a parte di essa;
- per pubbliche amministrazioni si intendono non solo quelle individuate all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 ma anche gli enti pubblici di cui all'elenco ISTAT del conto economico consolidato previsto dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- inoltre, l'art. 15, comma 2-bis della legge n. 241/1990 prevede che “a fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi”;

Premesso altresì che:

- L'art. 8 dell'Allegato B alla deliberazione di Giunta regionale n. 57 del 25 gennaio 2022 prevede che: “La Regione del Veneto, sulla base della disponibilità di bilancio, può erogare contributi agli Osservatori locali aderenti alla Rete, anche sotto forma di rimborso spese, finalizzate alla realizzazione delle attività previste all'art. 45 septies della L.R. 23 aprile 2004, n. 11”;
- Con delibera di Giunta regionale (numero delibera e data) sono state approvate le modalità di erogazione dei contributi agli Osservatori locali per il paesaggio aderenti alla Rete regionale, ed in particolare, per lo



svolgimento delle attività elencate nei programmi degli Osservatori locali è stato previsto, nel 2023, un importo complessivo di € 35.000,00;

- Con la stessa delibera è stato stabilito un importo massimo di € 5.000,00 per ogni singolo Osservatorio locale che ha presentato richiesta nei termini, è in regola con l'adesione alla Rete regionale alla data del 28 febbraio 2023 (programma approvato e in corso di validità) e si impegna, qualora il programma vigente scada entro l'anno 2023, a richiedere il rinnovo dell'adesione presentando il nuovo programma biennale delle attività entro il mese precedente a quello della scadenza.

CONSIDERATO CHE

- lo scopo dell'Accordo è rivolto a realizzare un interesse pubblico comune alle Amministrazioni coinvolte;
- l'Accordo viene sottoscritto esclusivamente tra Amministrazioni pubbliche senza la partecipazione di soggetti privati;
- le Parti esprimono un reciproco interesse alla stipula del presente accordo ed in particolare per la Regione esiste la necessità di promuovere lo svolgimento di attività in materia di paesaggio, per l'Osservatorio locale per il paesaggio (*denominazione dell'Osservatorio locale*) risulta utile avvicinare, rafforzare ed estendere i principi della Convenzione Europea del Paesaggio al proprio territorio;
- l'Osservatorio locale per il paesaggio (*denominazione dell'Osservatorio locale*) risulta essere tra gli Osservatori che soddisfano i requisiti in premessa.

Pertanto, l'interesse suindicato può qualificarsi come interesse comune ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990;

VISTI

- la richiesta del Comune di (*denominazione ente capofila*), Ente capofila dell'Osservatorio locale per il paesaggio (*denominazione dell'Osservatorio locale*), trasmessa con nota (data e numero di protocollo), acquisita agli atti della Regione (data e numero di protocollo regionale);
- il Decreto del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale (numero e data del decreto) con il quale è stata approvato l'elenco degli Osservatori locali per il paesaggio ammessi al contributo regionale;

Tutto ciò premesso, le parti stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1 – Oggetto ed attività

1. Con il presente Accordo di collaborazione, la Regione e l'Osservatorio locale per il paesaggio (*denominazione dell'Osservatorio locale*) si impegnano a realizzare quanto previsto dal presente accordo.
2. Nello specifico,
 - la Regione si obbliga a trasferire all'Ente capofila dell'Osservatorio locale per il paesaggio l'importo di euro (*inserire l'importo*) quale contributo all'Osservatorio per lo svolgimento delle attività previste dal Programma a titolo di rimborso delle spese sostenute;
 - l'Osservatorio locale per il paesaggio si obbliga a svolgere le attività previste nel Programma delle attività, approvato in data (*indicare la data di approvazione da parte dell'Osservatorio regionale*) ed a richiedere il rinnovo dell'adesione (presentazione di un nuovo programma delle attività) qualora il programma vigente scada entro l'anno 2023. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire alla Regione entro il mese precedente a quello di scadenza.



L'Osservatorio locale per il paesaggio si impegna inoltre a trasmettere entro la data del 31 gennaio 2024 la seguente documentazione:

- a) una relazione che illustri le attività svolte dall'Osservatorio locale nell'anno 2023, oggetto del presente contributo, evidenziando che le stesse sono previste dal Programma delle attività approvato;
- b) la rendicontazione completa delle spese sostenute dall'Osservatorio locale, per le attività previste dal sopra citato programma.

L'Osservatorio locale per il paesaggio infine è consapevole che la mancata trasmissione della documentazione, entro il termine del 31 gennaio 2024, comporta la decadenza dal diritto alla liquidazione del contributo. In tal caso l'Osservatorio locale perde il diritto a richiedere il contributo per l'anno 2024, anche se in regola con l'adesione alla Rete regionale.

Art. 2 – Impegni delle Parti

In ossequio al principio di leale collaborazione le Parti si impegnano, in conformità ai propri ordinamenti, a dare piena attuazione al presente Accordo.

1. Ogni eventuale modifica a quanto previsto dovrà essere concordata dalle Parti in forma scritta.
2. Le Parti collaboreranno affinché le attività programmate si svolgano con continuità per il periodo concordato e si impegnano a dare immediata comunicazione, l'una all'altra, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Art. 3 – Durata

1. L'Accordo decorre dalla sottoscrizione e ha la durata corrispondente al tempo necessario per lo svolgimento delle attività previste dal programma, comunque non oltre il 31 dicembre 2023 salvo quanto previsto nel successivo articolo 7.
2. Eventuali proroghe dovranno essere concordate tra le parti e formalizzate entro 2 mesi dalla scadenza attraverso apposita comunicazione scritta.

Art. 4 – Impegni finanziari

1. La Regione del Veneto, come stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale (numero e data del provvedimento), si impegna a contribuire alle attività, oggetto del presente accordo, con un importo complessivo di euro (*inserire l'importo*) a titolo di rimborso delle spese sostenute dal (*indicare l'ente capofila*), Ente capofila dell'Osservatorio per il paesaggio (denominazione Osservatorio), per le attività previste dal presente accordo.
2. L'importo di cui sopra è riconosciuto a titolo di rimborso spese senza che lo stesso costituisca alcuna forma di corrispettivo. Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere finanziario derivante dal presente accordo, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute.

Art. 5 – Responsabili di attuazione dell'Accordo

1. Per l'attuazione di quanto previsto nel presente Accordo, la Regione indica quale referente il (nome, cognome e qualifica).
2. Per il (*indicare l'ente capofila*), Ente capofila dell'Osservatorio per il paesaggio (denominazione Osservatorio), le attività saranno coordinate e supervisionate dal (nome, cognome e qualifica).



Art. 6 – Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a far sì che, nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell'altra Parte, di cui vengano eventualmente in possesso nello svolgimento del presente Accordo, siano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.
2. Le Parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e categorie particolari di dati personali conformemente alla normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali (per tale intendendosi il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), il decreto legislativo n. 196/2003 – come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018 entrato in vigore il 19 settembre 2018 – nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante).
3. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.

Art. 7 – Recesso e risoluzione

1. Le Parti, per gravi e comprovati motivi, potranno recedere dal presente accordo di cooperazione con un preavviso scritto di almeno giorni.
[le Parti devono concordare come sviluppare questa clausola]
2. Qualora sopravvengano mutamenti normativi che, incidendo sull'oggetto del presente accordo di cooperazione, rendano non più di interesse, a giudizio di entrambe le Parti, la prosecuzione del rapporto in essere, l'Accordo potrà essere risolto anticipatamente.

Art. 8 – Foro competente per le controversie

1. Qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Accordo, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, sarà devoluta all'Autorità giudiziaria competente.
2. L'Autorità giudiziaria competente è il Giudice amministrativo quale giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 9 – Norme applicabili

1. Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni e di contabilità pubblica, nonché, dai principi generali del Codice Civile.
2. Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la **Regione del Veneto**
Venezia, li
(nome, cognome e qualifica)

Per l'**Ente capofila dell'Osservatorio locale per il paesaggio** (*denominazione dell'Osservatorio locale*)
(luogo), li
(nome, cognome e qualifica)

